(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 26 ottobre 1998

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione del regime di non proliferazione e alla creazione di un clima di fiducia nell'Asia meridionale

(98/606/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha adottato conclusioni sugli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che il 25 maggio e l'8/9 giugno 1998 il Consiglio ha adottato dichiarazioni sugli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che in tali conclusioni e in tali dichiarazioni si è chiesto, in particolare, che sia l'India sia il Pakistan firmino il trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari (CTBT) nella sua versione attuale e procedano alla sua ratifica, confermino pubblicamente la loro intenzione di esercitare una rigorosa sorveglianza sull'esportazione di materiali, attrezzature e tecnologie soggette a controllo nel quadro dell'elenco di base e dell'elenco dei beni a duplice uso del Gruppo dei fornitori nucleari, nonché dell'allegato del regime di controllo della tecnologia missilistica, assumano l'impegno di non assemblare dispositivi nucleari e di non montarli su vettori, sospendendo altresì la messa a punto e lo spiegamento di missili balistici dotati di testate nucleari;

considerando che in dette dichiarazioni l'Unione ha altresì confermato il proprio pieno impegno ad attuare il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che costituisce la pietra angolare del regime globale di non proliferazione e una base fondamentale per il perseguimento del disarmo nucleare ed ha dichiarato che il suo obiettivo resta l'adesione da parte di tutti i paesi, compresi l'India e il Pakistan, al TNP nella sua versione attuale, senza modifiche;

considerando che con la risoluzione n. 1172 del 6 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli esperimenti nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan;

considerando che l'11 agosto 1998 la Conferenza sul disarmo ha deciso di istituire un comitato ad hoc per la negoziazione di un trattato multilaterale non discriminatorio, effettivamente verificabile a livello internazionale, che vieti la produzione di materie fissili per armi nucleari o altri esplosivi nucleari,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La presente posizione si prefigge l'obiettivo di contribuire alla non proliferazione di armi nucleari e di missili balistici nell'Asia meridionale e alla creazione di un clima di fiducia e alla prevenzione di conflitti a seguito degli esperimenti di armi nucleari effettuati dall'India e dal Pakistan nel maggio del 1998.

Articolo 2

1. In particolare, l'Unione europea promuove e sostiene gli sforzi della comunità internazionale per conseguire gli obiettivi della non proliferazione per quanto riguarda le esportazioni di materiali, attrezzature e tecnologie soggette a controllo nel quadro dell'elenco di base e dell'elenco dei beni a duplice uso del Gruppo dei fornitori nucleari, nonché dell'allegato del regime di controllo della tecnologia missilistica.

2. A tale scopo l'Unione sostiene anche gli sforzi della comunità internazionale volti a creare un clima di maggior fiducia tra l'India e il Pakistan e nell'insieme della regione.

Articolo 3

Il sostegno dell'Unione include:

— un contributo attivo dell'Unione nel corso di incontri bilaterali con l'India e il Pakistan e nei vari consessi internazionali pertinenti;

— la promozione, compreso un contributo finanziario e di idee, di vari seminari e di altre iniziative nell'intento di favorire la creazione di un clima di maggior fiducia e gli obiettivi di non proliferazione della tecnologia nucleare e missilistica nella regione dell'Asia meridionale e nel più ampio contesto asiatico;
— l'assistenza tecnica ad entrambi i paesi per l'attuazione e la gestione dei regolamenti concernenti il controllo delle esportazioni;
— un collegamento attivo con centri studi europei per promuovere una migliore comprensione reciproca delle varie posizioni in materia di non proliferazione a un approccio politico per quanto riguarda la composizione dei conflitti.

Articolo 4

Il Consiglio decide, caso per caso, sulle priorità, sulle modalità e sul finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di orientare la propria azione verso il conseguimento degli obiettivi e delle priorità della presente posizione comune, se del caso, con pertinenti misure comunitarie.

Articolo 6

Il Consiglio esaminerà l'attuazione della presente posizione comune nella prospettiva di eventuali ulteriori misure da parte dell'Unione.

Articolo 7

La presente posizione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÜSSEL